



COMUNE DI CASIER

Regolamento generale delle entrate comunali e accertamento con adesione

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2021

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate
- ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate
- ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe
- ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni
- ARTICOLO 6 – Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

- ARTICOLO 7 – Forme di gestione
- ARTICOLO 8 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- ARTICOLO 9 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- ARTICOLO 10 – Attività di controllo delle entrate
- ARTICOLO 11 – Rapporti con i cittadini
- ARTICOLO 12 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie
- ARTICOLO 13 – Accertamento delle entrate non tributarie
- ARTICOLO 14 – Contenzioso tributario
- ARTICOLO 15 – Sanzioni tributarie
- ARTICOLO 16 – Autotutela

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

- ARTICOLO 17 – Riscossione
- ARTICOLO 18 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- ARTICOLO 19 – Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- ARTICOLO 20 – Rimborsi
- ARTICOLO 21 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari
- ARTICOLO 22 – Compensazione su proposta d'ufficio
- ARTICOLO 23 – Termini di pagamento
- ARTICOLO 24 – Differimento/Dilazioni di pagamento
- ARTICOLO 25 – Crediti di modesta entità

TITOLO IV – Accertamento con adesione

- ARTICOLO 26 – Accertamento con adesione - Presupposto
- ARTICOLO 27 – Avvio del procedimento per accertamento con adesione
- ARTICOLO 28 – Procedura per l'accertamento con adesione
- ARTICOLO 29 – Atto di accertamento con adesione
- ARTICOLO 30 – Adempimenti successivi
- ARTICOLO 31 – Perfezionamento della definizione

TITOLO V – Norme finali

- ARTICOLO 32 – Vigenza
- ARTICOLO 33 – Norme finali

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, Regionali e Provinciali.

ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli'imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

ARTICOLO 6 - Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'ente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali ed individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. La Giunta Comunale può differire o sospendere i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, nel caso di eventi eccezionali non prevedibili aventi natura calamitosa o naturale tali da determinare lo Stato di emergenza.

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

ARTICOLO 7 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) in forma diretta;
 - b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
 - d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

ARTICOLO 8 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e

il controllo della gestione;

- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 9 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 10 – Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
3. Nell'apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, sono disciplinate le forme di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 11 – Rapporti con i cittadini

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
4. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficaci.

ARTICOLO 12 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono formulati secondo le specifiche

previsioni di legge.

3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.

4. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore, salvo che la notifica avvenga tramite posta elettronica certificata, secondo quanto stabilito nel Regolamento IMU vigente.

ARTICOLO 13 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 14 – Contenzioso tributario

1. Spetta al responsabile del Settore cui compete la gestione del tributo, quale

rappresentante dell'Ente ai sensi della norma statutaria, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

3. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.

4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

ARTICOLO 15 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi nn.471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

ARTICOLO 16 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
- b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno

dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.
5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a. errore di persona o di soggetto passivo;
 - b. evidente errore logico;
 - c. errore sul presupposto del tributo;
 - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,

precedentemente negati.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

ARTICOLO 17 – Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o in una delle modalità di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. L'Ente può determinare di affidare a terzi, anche disgiuntamente, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
3. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'ente avviene secondo le procedure di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a. in forma diretta dal Comune;
 - b. mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n.446/1997 e s.m.i.;
 - c. mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 18 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

ARTICOLO 19 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ARTICOLO 20 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso

dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data del pagamento.

3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

4. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà luogo al rimborso d'importi inferiori o pari a Euro 12,00=.

ARTICOLO 21 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi Comunali secondo le norme del presente Articolo.

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 22 – Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
 - d) liquidazione contributi ad integrazione del reddito per situazioni in carico al Servizio Sociale Professionale.

ARTICOLO 23– Termini di pagamento

1. Per quanto concerne i termini di scadenza per i pagamenti delle entrate si fa riferimento alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti per ciascun tributo.

ARTICOLO 24 – Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'emissione degli atti di cui al comma 792, lett. a) dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 1. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 2. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 3. da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 4. euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 5. euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 6. euro 20.000,01 a euro 50.000,00 fino a quarantotto rate mensili;
 7. oltre euro 50.000,00 fino a settantadue rate mensili.
 - a) decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di tre rate, anche non consecutive;
 - b) applicazione degli'interessi nella misura pari al tasso legale vigente;

c) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 20.000,00=, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La polizza fidejussoria deve espressamente contenere: la specifica previsione che nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il Comune di Casier può richiedere con PEC, ovvero in mancanza tramite lettera raccomandata A.R. da inviare al debitore e alla società fideiussore, il versamento di tutta la residua somma dovuta, previo ricalcolo degli interessi non ancora maturati, e la società deve provvedere, senza eccezioni, al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che il debitore abbia già provveduto ad effettuare il pagamento nonché la specifica previsione di rinuncia alla preventiva escussione del contraente. Lo svincolo della garanzia è rilasciato espressamente dall'Ufficio (non oltre 6 mesi dal termine della rateazione).

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie.

ARTICOLO 25 – Crediti di modesta entità

1. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 12,00.=

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO IV – Accertamento con adesione

ARTICOLO 26 – Accertamento con adesione – Presupposto

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

ARTICOLO 27 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ARTICOLO 28 – Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

ARTICOLO 29 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un terzo del minimo previsto dalla legge.

4. L'atto di accertamento con adesione deve contenere quanto indicato all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 30 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 29.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, così come previsto dal precedente art. 24. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

4. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 31 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 22, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 22.

TITOLO V – Norme finali

ARTICOLO 32 – Vigenza

1. Le norme del presente Regolamento, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Risulta contestualmente abrogato il Regolamento comunale sull'accertamento con adesione dei tributi comunali e sull'esercizio del potere di autotutela approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 29/11/1999.

ARTICOLO 33 – Norme finali

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.